

STATUTO

NOISPA'RIS COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SASSARI SS VIALE PORTO
TORRES 44

Numero REA: SS - 213289

Codice fiscale: 02894170907

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 31-12-2021 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'atto n. 19.539 / 9.763

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

ARTICOLO 1

E' costituita una Società Cooperativa con la denominazione:

"NoisPàRIS Cooperativa Sociale a R.L.".

ARTICOLO 2

La società Cooperativa ha sede legale in Sassari ed ai soli effetti dell'iscrizione nel Registro delle Imprese si precisa il seguente indirizzo: viale Porto Torres n. 44.

Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la società è quello risultante dal libro soci.

Con decisione dell'Organo Amministrativo, ratificata dalla maggioranza dall'assemblea dei soci, la società potrà istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze anche altrove, mentre per l'istituzione di sedi secondarie è necessaria la decisione dei soci.

Alla società cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata in presenza dei requisiti di cui all'articolo 2519 comma 2 del codice civile.

ARTICOLO 3

La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2070 salvo proroghe o scioglimento anticipato da deliberarsi dall'Assem-

	blea.	
	ARTICOLO 4	
	Lo scopo della società cooperativa è quello di perseguire	
	l'interesse generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione	
	di servizi socio - sanitari ed educativi ai sensi	
	dell'articolo 1, primo comma punto a), della Legge 8 novembre	
	1991 n. 381. La cooperativa organizza un'impresa che persegue,	
	mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il	
	gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della	
	legge predetta.	
	La cooperativa è retta dal principio della mutualità, in	
	ossequio a quanto disposto dall'articolo 2511 del codice	
	civile e dalle vigenti leggi in materia di cooperazione. Per	
	raggiungere lo scopo mutualistico, tende all'obiettivo di	
	ottenere, tramite la gestione in forma associata della	
	azienda, continuità di occupazione e migliori condizioni	
	economiche, sociali e professionali. Per il conseguimento	
	dello scopo ed in relazione alle concrete esigenze produttive	
	la cooperativa stipula con i soci contratti di lavoro	
	ulteriore, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi	
	altra forma, ivi compresi i rapporti previsti dalla normativa	
	vigente. Analoghi contratti di lavoro potranno essere	
	stipulati dalla cooperativa anche con soggetti non soci, al	
	fine del conseguimento dello scopo sociale.	

	ARTICOLO 5	
	Con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci la	
	cooperativa svolge le seguenti attività:	
	= gestione di servizi socio sanitari diretti al sostegno,	
	istruzione, educazione ed integrazione di bambini, ragazzi o	
	adulti sia a sviluppo normo-tipico, che con la certificazione	
	di una diagnosi, delle loro famiglie, con obiettivi mirati a	
	un sereno inserimento sociale e lavorativo.	
	Gli interventi si ispireranno ai principi comportamentali	
	dell'ABA, per insegnare abilità socialmente significative e	
	saranno finalizzate all'acquisizione e incremento di	
	competenze o alla riduzione di comportamenti problematici.	
	L'efficacia delle strategie utilizzate è ampiamente supportata	
	sia dalle linee guida per l'autismo, sia dalla letteratura	
	scientifica internazionale.	
	Le attività che si porteranno avanti saranno individuali e	
	di gruppo, comprese quelle laboratoriali finalizzate allo	
	sviluppo delle attitudini personali dei bambini, ragazzi o	
	adulti compresa l'organizzazione di laboratori, ludoteche,	
	attività estive e servizi domiciliari di assistenza anche nei	
	periodi di sospensione delle attività didattiche.	
	Il percorso educativo comportamentale potrà svolgersi sia	
	in ambito domiciliare che ambulatoriale e naturale, quali	
	ambienti extradomiciliari, come ad esempio bar, cinema,	
	pizzerie e verrà realizzato basandosi su valutazione e	

programmazione individualizzata e sarà rivolto alla riduzione di comportamenti inadeguati e/o all'acquisizione di abilità funzionali alla vita quotidiana.

La cooperativa sociale si avvarrà anche dell'intervento di professionisti, come pedagogisti, educatori professionali, tecnici del comportamento e analisti del comportamento, psicologi, psicomotricisti, logopedisti muniti dei relativi titoli e specializzazioni. Saranno gradite le collaborazioni con professionisti, che parteciperanno alla realizzazione di progetti come quello di teatro o musica.

Per il perseguimento degli scopi sociali potrà svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata alla realizzazione dei suddetti scopi, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente o indirettamente attinenti al medesimo compresa la concessione di avalli e fidejussioni;

= promuovere ed incentivare la realizzazione di ricerche, rilevazioni, statistiche, indagini e studi di ogni genere nel campo sociale, culturale, psicopedagogico, medico scientifico, ambientale ed economico aventi stretta attinenza con lo scopo sociale.

La società si propone:

1. di assicurare ai propri soci opportunità di lavoro

giustamente retribuito e una adeguata remunerazione del capitale investito entro i limiti consentiti dalle leggi che regolano la cooperazione.

La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, potrà:

a) operare attivamente con altri enti cooperativi, altre imprese, associazioni ed imprese sociali ed organismi del terzo settore su scala locale, nazionale ed internazionale.

Potrà aderire, accettandone gli statuti, alla "Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue", agli organismi periferici, regionali e provinciali, nel cui ambito territoriale è la propria sede sociale, nonché alle associazioni ed istituzioni per la gestione, senza scopo di lucro, dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

b) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società di capitali comunque costituite, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con tassativa esclusione di qualsiasi altra attività;

c) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali culturali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad organismi ed enti idonei;

d) per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi la realizzazione dell'oggetto sociale, la cooperativa potrà

	provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento	
	aziendale, ai sensi dell'articolo 4 della Legge 31 gennaio	
	1992 n. 59.	
	ARTICOLO 6	
	Il capitale sociale è formato da un numero illimitato di	
	quote del valore nominale non inferiore ad Euro 1.000,00	
	(mille virgola zero zero) e non superiore ai limiti di legge.	
	ARTICOLO 7	
	Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può	
	essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutti coloro che, in base alle capacità	
	personali e professionali, siano in grado di contribuire	
	all'attività sociale, compatibilmente con le possibilità della	
	cooperativa di fornire loro occasioni di lavoro.	
	Non possono essere soci coloro che abbiano interessi	
	contrastanti o non coincidenti con quelli della cooperativa.	
	ARTICOLO 8	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di	
	nascita o nel caso di persone giuridiche, la denominazione o	
	ragione sociale, la sede e lo stato di costituzione;	
	b) l'ammontare delle quote di capitale che propone di	
	sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore,	

8 di 25

	soci.	
	ARTICOLO 9	
	La qualità di socio si perde per recesso ed esclusione.	
	Oltre che nei casi di cui agli articoli 2285, 2328 comma 2^	
	punto n. 13 e 2437 del codice civile è consentito il recesso	
	del socio che non sia più in grado di prestare la propria	
	opera lavorativa.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla cooperativa. L'Organo Amministrativo deve	
	esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione, verificando se	
	ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente	
	statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i	
	presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne	
	immediatamente comunicazione al socio, che entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre	
	opposizione innanzi all'arbitro di cui al successivo	
	articolo 35.	
	Il recesso per quanto riguarda il rapporto sociale diventa	
	efficace dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e società	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,	
	se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo.	
	ARTICOLO 10	

	Oltre che nei casi previsti dalla legge l'Organo	
	Amministrativo può escludere il socio:	
	= che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto,	
	dei regolamenti sociali, o abbia un comportamento che non	
	consenta la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto;	
	= che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel	
	versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di	
	eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la	
	cooperativa;	
	= che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali oppure che abbia perduto i requisiti per	
	l'ammissione;	
	= che svolga, o tenti di svolgere, attività in concorrenza o	
	contraria agli interessi sociali, salvo autorizzazione scritta	
	da parte del consiglio di amministrazione.	
	L'esclusione è deliberata dall'Organo Amministrativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione all'arbitro designato a norma dell'articolo 35 del	
	presente statuto, nel termine di sessanta giorni dalla	
	comunicazione.	
	ARTICOLO 11	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione,	
	debbono essere comunicate ai soci, mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno o via P.E.C..	
	ARTICOLO 12	

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme versate per liberare le quote da essi sottoscritte, aumentate di quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma.

Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

I soci receduti od esclusi dovranno richiedere il rimborso delle quote loro spettanti entro due anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

ARTICOLO 13

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote nominative, ciascuna del valore nominale non inferiore ad Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) né superiore ai limiti di legge;
- b) dal fondo di rivalutazione delle quote costituito ai sensi e con i limiti di cui alla Legge 31 gennaio 1992, n. 59,

articolo 7;

c) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo articolo 16 e con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi a norma dell'articolo 13;

d) da eventuali riserve straordinarie;

e) da qualunque altra liberalità che pervenisse alla cooperativa destinata a incrementare le riserve con delibera assembleare.

ARTICOLO 14

Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate e precisamente:

a) almeno il 30% (trenta per cento) all'atto della sottoscrizione;

b) il restante nei termini da stabilirsi dall'Organo Amministrativo.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata o via P.E.C..

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è

libero di trasferire le proprie quote e la cooperativa deve
iscrivere nel libro soci l'acquirente che abbia i requisiti
per diventare socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve
essere motivato; contro il diniego il socio entro sessanta
giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre
opposizione all'Arbitro di cui all'articolo 35.

ARTICOLO 15

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di
ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo
provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni
di legge.

Gli amministratori documentano, nella nota integrativa o in
calce dello Stato Patrimoniale, la condizione di prevalenza,
ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.

Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla
gestione nella quale, in particolare, sono indicati i criteri
seguiti dall'Organo Amministrativo nella gestione sociale per
il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con
il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della
società. Nella suddetta relazione l'Organo Amministrativo
illustra anche le ragioni delle deliberazioni adottate con
riguardo all'ammissione dei nuovi soci e riguardo ai
ristorni. Le suddette informazioni potranno anche risultare in

	calce allo stato patrimoniale laddove vi siano i presupposti	
	di legge.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci	
	per l'approvazione entro i 120 (centoventi) giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può tuttavia	
	essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale nel caso che, a norma dell'articolo	
	2364 del codice civile, la Società sia tenuta alla redazione	
	del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari	
	esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società,	
	da esplicitarsi a cura dell'Organo Amministrativo nella	
	relazione di cui all'articolo 2428 del Codice Civile.	
	ARTICOLO 16	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	ripartizione dell'utile netto destinandolo:	
	= una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla	
	riserva legale;	
	= una quota non inferiore al 3% (tre per cento), o quella	
	diversa che la legge dovesse stabilire, ai fondi mutualistici	
	per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi	
	dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;	
	= un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al	
	capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato da	
	distribuire ai soci cooperatori, in misura non superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	

	di due punti e mezzo;	
	= un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale	
	sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalla legge in	
	materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini	
	fiscali;	
	= il residuo alla riserva straordinaria.	
	In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando	
	le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei	
	requisiti di mutualità prevalente ed in deroga alle	
	disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili	
	di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.	
	Qualora si renda possibile effettuare ristorni essi saranno	
	ripartiti tra i soci in proporzione alla quantità e qualità	
	degli apporti mutualistici secondo i criteri che verranno	
	determinati nei regolamenti interni.	
	ARTICOLO 17	
	E' vietato distribuire i dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato.	
	ARTICOLO 18	
	Le riserve non possono essere ripartite, in qualsiasi	
	forma, tra i soci cooperatori né durante la vita sociale né	
	all'atto dello scioglimento.	
	ARTICOLO 19	

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

ARTICOLO 20

Le clausole dei precedenti articoli 17, 18 e 19 sono inderogabili e devono essere in fatto osservate; in ogni caso, la loro modifica o soppressione sono deliberate dall'assemblea con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti personalmente o rappresentati.

ARTICOLO 21

Gli organi sociali sono i seguenti:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio di Amministrazione;
3. il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il vice presidente;
4. l'organo di controllo quando previsto.

ARTICOLO 22

I soci decidono esclusivamente riuniti in assemblea le cui competenze sono stabilite dall'articolo 2479 del codice civile.

L'assemblea inoltre decide sull'esclusione dei soci, sulla determinazione del compenso dell'Organo Amministrativo,

dell'Organo di Controllo se nominato, sullo scioglimento anticipato, sulla proroga della durata, sulle modifiche all'attività costituente l'oggetto sociale, sull'istituzione di sedi secondarie e sulla nomina e poteri dei liquidatori.

ARTICOLO 23

L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e della eventuale seconda convocazione che deve essere fissata almeno ventiquattrore dopo la prima, comunicato ai soci mediante affissione almeno dieci giorni prima dell'adunanza, nei locali della sede sociale e comunicata a ciascun socio nello stesso termine di dieci giorni a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica.

In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti i componenti l'Organo Amministrativo e di controllo se nominato.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte l'Organo Amministrativo lo reputi necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'Organo di Controllo se nominato, o da tanti soci che esprimano almeno un terzo del capitale sociale.

ARTICOLO 24

L'assemblea è validamente costituita:

	= in prima convocazione, quando sono presenti tanti soci che	
	rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci;	
	= in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti	
	dei soci cooperatori intervenuti o rappresentati, aventi	
	diritto al voto.	
	Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea così in	
	prima come in seconda convocazione, è necessaria la	
	maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o	
	rappresentati.	
	E' necessario il voto favorevole dei soci che rappresentano	
	almeno i due terzi dei voti spettanti ai soci per compiere	
	operazioni che comportino una sostanziale modificazione	
	dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti	
	dei soci, scioglimento, nomina e poteri dei liquidatori,	
	trasformazioni e fusione della società.	
	Sono salve le diverse maggioranze previste dall'articolo 21	
	del presente statuto o in modo inderogabile dalla legge.	
	ARTICOLO 25	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto i soci che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e	
	che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.	
	Ciascun socio sia persona fisica che persona giuridica ha	
	un voto qualunque sia il numero delle quote possedute.	
	Le modalità delle votazioni, stabilite dall'assemblea,	
	devono essere sempre palesi.	

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a
maggioranza relativa.

I soci che per qualsiasi motivo non possano intervenire
personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farvisi
rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta
ai sensi del comma 2 dell'articolo 2479 bis del codice civile.

Il diritto di voto non può essere esercitato dal socio
nelle deliberazioni in cui egli ha un interesse in conflitto
con quello della società.

ARTICOLO 26

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione e, in sua assenza, dal vice Presidente del
consiglio di amministrazione o da persona designata
dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei
presenti.

La nomina del segretario è fatta dall'Assemblea con la
maggioranza dei voti presenti.

Il segretario può essere un non socio.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della
costituzione, accerta l'identità e la legittimità dei
presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati
delle votazioni.

ARTICOLO 27

A seconda di quanto deciso dall'assemblea la società verrà
amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3

a 5 membri anche non soci, purché la maggioranza sia rappresentata da soci ai sensi dell'articolo 2542 del codice civile. L'Organo Amministrativo è eletto dall'assemblea, che ne determina il numero e resta in carica per tre esercizi sociali.

Fermo restando il divieto di assumere gli incarichi e di svolgere le attività di cui all'articolo 2390 comma 1 del codice civile, gli amministratori non possono cumulare cariche le quali per numero, complessità ed onerosità dell'impegno operativo richiesto, a giudizio insindacabile dello stesso consiglio, rendano incerto o inefficace l'espletamento delle funzioni amministrative, salvo eventuali cariche elettive presso enti pubblici territoriali.

Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione salvo che lo deliberi l'assemblea la quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza.

Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente e un vice Presidente.

ARTICOLO 28

Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 comma 1° del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti;

	gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in	
	carica all'atto della loro nomina.	
	ARTICOLO 29	
	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di	
	Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza	
	degli amministratori in carica.	
	Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono	
	prese a maggioranza assoluta di voti.	
	Ogni amministratore deve dare notizia agli altri	
	amministratori ed all'Organo di Controllo, se nominato, di	
	ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una	
	determinata operazione della società, precisandone la natura,	
	i termini, l'origine e la portata.	
	Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del	
	consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le	
	ragioni e la convenienza dell'operazione per la società.	
	ARTICOLO 30	
	Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi	
	imposti dalla legge e dal presente statuto con la diligenza	
	richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche	
	competenze e sono solidalmente responsabili verso la società	
	dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno	
	che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più	
	amministratori.	
	In ogni caso gli amministratori sono solidalmente	

responsabili se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione o se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone anche immediata notizia per iscritto all'Organo di Controllo se nominato.

ARTICOLO 31

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di avviso scritto da recapitare, anche per posta elettronica, ai consiglieri e all'Organo di Controllo se nominato, almeno tre giorni liberi prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso consiglio e sono sempre palesi; a parità di voto la proposta di intende respinta.

	ARTICOLO 32	
	Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi	
	poteri per la gestione della società.	
	Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le	
	operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che	
	comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di	
	quelli che per legge sono di esclusiva competenza	
	dell'assemblea. Può, perciò, anche deliberare l'adesione della	
	cooperativa a consorzi di cooperative o ad organismi	
	federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile	
	alla cooperativa stessa ed ai soci, nonché concedere,	
	postergare o cancellare ipoteche e compromettere in arbitri	
	anche amichevoli compositori, controversie riguardanti la	
	società.	
	ARTICOLO 33	
	La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente	
	del Consiglio di Amministrazione, il quale, perciò debitamente	
	autorizzato, può compiere tutti gli atti che rientrino	
	nell'oggetto sociale. In caso di sua assenza o impedimento	
	la firma e la rappresentanza sociale spettano al vice	
	presidente.	
	ARTICOLO 34	
	Quando obbligatoriamente previsto dalla legge e quando	
	deliberato dall'assemblea il controllo organizzativo ed	
	amministrativo della Società Cooperativa e la revisione legale	

dei conti spettano all'organo di controllo con la composizione ed i poteri previsti dalla legge.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dall'Organo Amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare anche per il tramite di professionisti di loro fiducia i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

ARTICOLO 35

Tutte le controversie di qualsiasi specie che potessero sorgere fra i soci, tra questi e l'Organo Amministrativo, i liquidatori e fra alcuni di essi, relativamente sempre alla Cooperativa ad eccezione delle controversie per le quali è obbligatorio l'intervento del Pubblico Ministero, saranno risolte ad istanza della parte più diligente, da un arbitro iscritto nell'elenco ufficiale degli arbitri designato dal Consiglio della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Sassari.

Le parti, preliminarmente, dovranno esperire il tentativo di conciliazione secondo il regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio suddetta con gli effetti di cui all'articolo 38 e seguenti del Decreto Legislativo n. 5/2003.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

ARTICOLO 36

F.to Laura Faedda - Notaio